

ART. 1
OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura di gasolio da riscaldamento occorrente per l'impianto del Teatro Bellini, per i generatori d'aria calda installati presso i laboratori di scenografia e falegnameria, nonché per il Teatro Sangiorgi.

La quantità presunta di gasolio è di circa 46.000 litri per il periodo 1° febbraio 2010 – 31 dicembre 2010.

ART. 2
MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELL'APPALTO

L'appalto viene aggiudicato previo esperimento di pubblico incanto in applicazione ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs.vo n. 163/2006 e con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso per come previsto dall'art. 82 del medesimo decreto.

La gara verrà aggiudicata alla ditta che avrà offerto la più bassa percentuale di sconto da applicare sul prezzo al litro del prodotto al netto degli oneri fiscali (accisa e IVA) come rilevato, al momento della gara, dalla Camera di Commercio di Catania con listino quindicinale.

La percentuale di sconto offerta resterà fissa ed invariabile per tutta la durata della gara e delle singole forniture.

La ditta aggiudicataria applicherà tale percentuale di sconto sul prezzo vigente al momento di ogni singola fornitura con l'obbligo di produrre, unitamente alle singole fatture, copia della visura rilasciata di volta in volta dalla Camera di Commercio di Catania.

Resta inteso che la ditta aggiudicataria si impegna ad applicare la stessa percentuale di ribasso per eventuali quantitativi di gasolio per riscaldamento in più rispetto ai litri 46.000 richiesti nel corso dell'anno 2010.

ART.3
DURATA DEL SERVIZIO

L'appalto viene affidato per un anno a partire dal 1° febbraio 2010 fino al 31 dicembre 2010.

E' tuttavia possibile che il suddetto termine venga prolungato per un periodo temporaneo che verrà definito con apposita lettera.

ART. 4
TERMINI DI CONSEGNA E MODALITA' DELLA FORNITURA

La fornitura oggetto del presente capitolato sarà dilazionata secondo le necessità e le disposizioni indicate dalla Direzione Tecnica dell'Ente.

La consegna del combustibile presso gli immobili dovrà avvenire entro le 24 (ventiquattro) ore successive alla richiesta della Direzione Tecnica , e dovrà essere effettuata con automezzi di portata commisurata alla quantità di gasolio richiesta e quindi non frazionata.

Il fornitore riconosce di avere preso visione dei luoghi di consegna e dei depositi nonché di essere edotto circa le condizioni particolari di svolgimento della fornitura.

I documenti fiscali che accompagneranno ogni fornitura dovranno essere sempre esibiti all'incaricato della Direzione Tecnica presente sul luogo della consegna che provvederà ad apportare le necessarie firme a titolo di ricevuta.

ART. 5 PREZZO

Nel corso della durata dell'appalto, il prezzo di fornitura effettivamente applicato, al netto degli oneri fiscali, non potrà mai essere superiore a quello di riferimento in vigore al momento della consegna.

Se fosse superiore, l'Ente si riserva di recedere unilateralmente dal contratto senza che per questo la ditta possa accampare alcun diritto o pretendere il risarcimento di eventuali danni.

Il prezzo del combustibile sarà determinato applicando la percentuale di ribasso - indicata nell'offerta dall'impresa aggiudicataria - al prezzo base (al netto degli oneri fiscali) in vigore al momento dei singoli ordinativi, come rilevato dalla C.C.I.A.A. di Catania con cadenza quindicinale.

ART. 6 CONTROLLI

L'Amministrazione si riserva di eseguire controlli sulle quantità di gasolio effettivamente scaricate, mediante l'utilizzo di sistemi di misurazione che ritenesse idonei a suo insindacabile giudizio.

L'impresa si impegna ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori.

Ogni eventuale responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'impresa restando sollevata l'Amministrazione dell'Ente.

ART. 7 MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il pagamento dei corrispettivi sarà eseguito dall'Ente a favore dell'impresa a presentazione di fatture con allegata copia del listino prezzi prodotti petroliferi emessi dalla C.C.I.A.A. di Catania riferito al periodo del rifornimento ed evidenziando lo sconto percentuale contrattuale praticato, secondo il quantitativo di prodotto fornito.

Le fatture dovranno essere emesse per ogni singola fornitura di prodotto.

Al pagamento della fattura si procederà entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione della medesima.

Resta inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo dovuto, l'impresa potrà sospendere la prestazione del servizio.

ART. 8 PENALI

Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di consegna verrà applicata una penale secondo le seguenti modalità:

- a) per ogni giorno di ritardo, anche se imputabile a terzi, rispetto alla data di consegna della fornitura di gasolio verrà applicata una penale di € 50,00;
- b) in caso di consegna di gasolio non conforme alle norme UNI 6579, sarà applicata una penale pari al 20% dell'importo di fornitura, fermo restando il risarcimento degli ulteriori danni eventualmente subiti dall'Amministrazione.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo verranno contestati al fornitore e questi dovrà comunicare le proprie deduzioni all'Ente nel termine massimo di tre giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili ad insindacabile giudizio dell'Ente, ovvero non vi sia stata risposta, saranno applicate all'impresa le penali come sopra indicate.

Resta inteso che l'Ente potrà rifornirsi, dove riterrà più opportuno, del quantitativo di gasolio non fornito in tempo utile dall'impresa; in tal caso l'impresa sarà responsabile per le spese (inclusi gli eventuali maggiori costi) ed i danni sopportati dall'Ente.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non autorizza in nessun caso l'impresa a sospendere l'erogazione della fornitura.

ART. 9 RISERVE

I patti e le condizioni del presente capitolato si intendono accettati dalla ditta aggiudicataria senza eccezione alcuna. Ogni osservazione è proponibile dalla ditta concorrente in sede di offerta e mai a gara avvenuta o in corso di fornitura.

ART. 10 CONTROVERSIE

In caso di controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione ed applicazione del presente capitolato, che non potessero essere risolte in via amichevole, le parti concordano di sottoporre le stesse al parere di un Collegio Arbitrale, formato da tre arbitri dei quali due nominati da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato dai due arbitri o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Catania.

Qualora una controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura, l'impresa sarà comunque tenuta a proseguire nell'esecuzione degli stessi, senza potere in alcun modo sospendere o ritardare la loro esecuzione.

**Il Commissario ad acta
Avv. Giovanni Bologna**

ENTE TEATRO MASSIMO V. BELLINI

**CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI
PER LA FORNITURA DI GASOLIO
DA RISCALDAMENTO**